

Piemonte

L.R. 29-9-1994 n. 41  
Ordinamento della professione di guida alpina.  
Pubblicata nel B.U. Piemonte 5 ottobre 1994, n. 40.

## **Art. 5**

### *Condizioni per l'iscrizione all'albo.*

1. Possono essere iscritti nell'albo professionale di cui all'articolo 4 coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità Economica Europea;

b) età minima di 21 anni per le guide alpine maestri di alpinismo e di 18 anni per le aspiranti guide;

c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla competente Autorità sanitaria;

d) licenza di scuola dell'obbligo;

e) non aver subito condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo aver ottenuto la riabilitazione;

f) [residenza o domicilio o stabile recapito in un Comune della Regione]  
(2);

g) abilitazione tecnica all'esercizio della professione di cui all'articolo 7.

---

(2) Lettera abrogata dall'art. 22, comma 1, lettera f), L.R. 30 dicembre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 della stessa legge).

---